

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Titolo: schema di **decreto legislativo**, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale”*.

Amministrazione proponente: Ministero dell'economia e delle finanze.

Referente: Ufficio legislativo.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La legge 4 agosto 2022, n. 127, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, Allegato A, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

La direttiva 2011/16/UE, che stabilisce le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano fra loro ai fini dello scambio di informazioni prevedibilmente pertinenti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri, è stata oggetto di varie modifiche nel corso degli anni al fine di:

- migliorare la capacità degli Stati membri di lottare contro la frode, l'evasione e l'elusione fiscali transfrontaliere;
- ridurre la portata degli incentivi e dei vantaggi che conducono a una concorrenza fiscale dannosa, comprese la lotta contro l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, mediante misure di trasparenza relative ai ruling fiscali, agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, alle relazioni paese per paese delle imprese multinazionali;
- promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali facilitando l'individuazione dei redditi e delle attività transfrontalieri.

In tale ambito, la Direttiva (UE) 2021/514 in recepimento, da un lato, è tesa a migliorare il quadro normativo già esistente mediante l'estensione e il rafforzamento delle disposizioni concernenti tutte le forme di scambio di informazioni e cooperazione amministrativa tra gli Stati e, dall'altro lato, consente alle Amministrazioni fiscali - mediante l'introduzione di un obbligo di comunicazione standardizzata da parte dei gestori delle piattaforme digitali e il conseguente scambio di informazioni tra gli Stati - di acquisire i dati e di ricostruire i corretti volumi d'affari che si generano sulle stesse piattaforme con l'obiettivo di prevenire la frode, l'evasione e l'elusione fiscali.

In particolare, il considerando n. 8 della direttiva *de qua* recita: *“Poiché la maggior parte dei redditi o delle basi imponibili dei venditori sulle piattaforme digitali transita a livello transfrontaliero, la comunicazione delle informazioni relative all'attività pertinente garantirebbe ulteriori risultati positivi se le informazioni pervenissero anche agli Stati membri che avrebbero diritto a tassare i proventi utilizzati. In particolare, lo scambio automatico di informazioni è fondamentale per fornire a tali autorità le informazioni necessarie a consentire loro di valutare correttamente le imposte sul reddito e l'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovute”*.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Con il presente Decreto Legislativo viene data attuazione alla Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante la modifica della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

La Direttiva 2011/16/UE (c.d. "DAC"), recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, nel corso del tempo, è stata emendata cinque volte, soprattutto al fine di introdurre nuovi obblighi di comunicazione per mezzo dei quali si è andati ad ampliare l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni in relazione ai conti finanziari [Direttiva 2014/107/UE, c.d. DAC 2, attuata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015]; ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento [Direttiva (UE) 2015/2376, c.d. DAC 3, attuata con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 32]; alla rendicontazione Paese per Paese [Direttiva (UE) 2016/881, c.d. DAC 4, cui è stata data attuazione con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017]; all'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio [Direttiva (UE) 2016/2258, c.d. DAC 5, attuata con il decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 60]; ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione [Direttiva (UE) 2020/876, c.d. DAC 6, attuata con il decreto legislativo 30 luglio 2020 n. 100].

Il presente decreto legislativo, le cui disposizioni entrano in vigore il primo gennaio 2023, in attuazione di quanto disposto nella Direttiva (UE) 2021/514 (c.d. DAC 7), da un lato (Capi da I a IV) introduce specifiche norme che ampliano l'ambito di operatività dello scambio automatico alle informazioni fornite dai gestori di piattaforme digitali, dall'altro (Capo V) interviene con la tecnica della novella sul quadro normativo già esistente, in particolare il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 e il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al fine di estendere e rafforzare le disposizioni concernenti le varie forme di scambio di informazioni e cooperazione amministrativa tra gli Stati.

In particolare, lo schema di decreto, con riferimento alle norme che disciplinano lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni fornite dai gestori di piattaforma, non modifica direttamente il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 che ha recepito la direttiva 2011/16/UE e che rappresenta la normativa di riferimento in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

È stato adottato un provvedimento normativo autonomo in considerazione del fatto che la direttiva che si recepisce, per effetto dell'estensione dell'ambito di operatività dello scambio automatico alle informazioni fornite dai gestori di piattaforme digitali, ha comportato l'introduzione di obblighi di adeguata verifica e comunicazione a carico di quest'ultimi, tali da delineare un quadro normativo complesso (artt. da 1 a 15 dello schema di decreto legislativo) con un ampliamento della materia regolata sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. Per il recepimento delle altre modifiche dirette a migliorare il quadro normativo già esistente si è fatto, invece, ricorso alla tecnica della novella apportando modifiche a disposizioni di legge esistenti.

In particolare, l'art. 16 (commi 1 e 2) dello schema di decreto legislativo specifica le modifiche normative necessarie per il recepimento nel diritto interno della Direttiva (UE) 2021/514, con particolare riferimento al citato Decreto legislativo n. 29/2014 e al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'articolo 16, comma 1, del presente decreto legislativo incide sul Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'inserimento, dopo l'articolo 31-bis, dell'articolo 31-

bis.1, che introduce l'istituto delle verifiche congiunte tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea. Ciò a integrazione del quadro normativo vigente - che già disciplina la presenza negli uffici amministrativi di funzionari di un altro Stato membro e la loro partecipazione alle indagini amministrative (ex art. 31-bis, comma 7, D.P.R. 600/73), nonché i controlli simultanei (ex art. 31-bis, commi 8-10, D.P.R. 600/73).

Sono state, inoltre, apportate all'articolo 31-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 le seguenti modifiche:

- al terzo comma, viene aggiunto il riferimento al nuovo articolo 8-bis quater della Direttiva 2011/16/UE, necessario per estendere i termini di operatività dell'assistenza amministrativa al nuovo ambito dello scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai gestori di piattaforma;
- al sesto comma, si aggiungono - alle già indicate imposte sul reddito e sul patrimonio - l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette. Pertanto, le informazioni comunicate tra gli Stati membri possono essere utilizzate anche per l'accertamento, l'amministrazione e l'applicazione dell'IVA e di altre imposte indirette. Inoltre, al comma 7, primo periodo, si prevede che la partecipazione alle indagini amministrative di funzionari delle amministrazioni fiscali di altri Stati membri dell'Unione Europea possa essere attuata anche attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici.
- al comma 10, si fa riferimento al nuovo termine di 60 gg, a far data dal ricevimento della proposta del controllo simultaneo, entro cui l'Amministrazione finanziaria comunica l'esito (adesione o rifiuto motivato della proposta).

L'articolo 16, comma 2, incide sul Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 29, con le modifiche apportate:

- all'articolo 1, per cui le informazioni oggetto delle procedure di scambio tra le autorità degli Stati membri sono definite "prevedibilmente pertinenti" anziché "prevedibilmente rilevanti". Tale modifica allinea la normativa nazionale al testo dell'articolo 1, comma 1, della Direttiva 2011/16/UE;
- all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera l) è inserita la lettera m) recante la definizione di "violazione dei dati", che può riguardare anche la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei medesimi;
- all'articolo 4, avente ad oggetto la disciplina dello scambio di informazioni su richiesta, al quale sono stati aggiunti i commi da 3-bis a 3-quater in materia di informazioni prevedibilmente pertinenti;
- all'articolo 5 riguardante lo scambio automatico di informazioni;
- infine, dopo l'articolo 10, è stato aggiunto il nuovo articolo 10-bis che introduce disposizioni in materia di violazione dei dati.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Le misure contenute nello schema di decreto legislativo sono conformi a tali principi sotto il profilo dell'esercizio della funzione legislativa delegata (art. 76) e il profilo del rispetto del principio del pareggio del bilancio (art. 81), nonché sotto il profilo del rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97) e del rispetto del principio di capacità contributiva (art. 53).

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è pienamente compatibile con i principi in questione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

È stata verificata l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di procedure di infrazione sulle materie oggetto della legge.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le norme non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo elenca le definizioni dei termini utilizzati nel provvedimento.

La prima parte della disposizione definisce l'ambito soggettivo dei gestori di piattaforme, il concetto di attività pertinenti e le relative specificazioni [lettere da a) a m)]. La seconda parte, invece, definisce l'ambito soggettivo dei venditori [lettere da n) a q)]. La terza parte [lettere da r) a ee)], contiene le altre definizioni che rilevano ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, tra cui le nozioni di verifica congiunta.

La prima definizione contenuta nell'articolo in esame, alla lettera a), individua cosa si intende per "piattaforma": qualsiasi software, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, accessibili dagli utenti (i.e. fruitori dei servizi) e che consentono ai venditori di fornire ad essi, direttamente o indirettamente, un'attività pertinente per tali utenti. Le operazioni della piattaforma comprendono anche gli accordi per la riscossione e il pagamento di corrispettivi per conto dei venditori. Ciò posto, il termine piattaforma non include software che facilitano esclusivamente il trattamento di pagamenti, la semplice catalogazione o la pubblicità o il reindirizzamento o il trasferimento di utenti verso una piattaforma, senza consentire, per ognuno dei casi evidenziati, ulteriori interventi per l'esecuzione di un'attività pertinente.

Alla lettera b) figura la definizione di "gestore di piattaforma", inteso come un'entità (cioè una persona giuridica, una società di capitali, una società di persone, un trust, una fondazione) che stipula un contratto con i venditori per mettere a loro disposizione tutta o parte di una piattaforma. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano al "gestore di piattaforma escluso" di cui alla lettera c), il quale, fin dall'inizio e su base annua, è in grado di dimostrare all'autorità competente che l'intero modello di affari della piattaforma che gestisce è tale da non includere venditori oggetto di comunicazione.

Qualsiasi gestore di piattaforma, diverso da un gestore di piattaforma escluso, è considerato un "gestore di Piattaforma con obbligo di comunicazione", di cui alla lettera d), ed è soggetto alle norme di cui al provvedimento in esame al ricorrere delle seguenti condizioni:

- 1) è residente ai fini fiscali in Italia o è costituito, disciplinato o regolamentato a norma delle leggi del nostro ordinamento, o ha la sua sede di direzione (compresa la sede di direzione effettiva) in Italia, o ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e non è un Gestore di Piattaforma qualificato non-UE [secondo la definizione di cui alla lettera e) dell'articolo 2];

- 2) non è residente a fini fiscali in Italia, né è ivi costituito o gestito, e non ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ma facilita l'esecuzione di un'attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un'attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati nel territorio dello Stato, e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE.

Per "gestore di piattaforma qualificato non-UE", di cui alla lettera e), si intende un gestore di piattaforma che facilita tutte le attività pertinenti che sono anche attività pertinenti qualificate, secondo la definizione di cui alla lettera i), e che risiede a fini fiscali in una giurisdizione qualificata non-UE o, se non ha la residenza fiscale in una giurisdizione qualificata non-UE, soddisfa una delle seguenti condizioni:

- 1) è costituito a norma delle leggi di una giurisdizione qualificata non-UE;
- 2) ha la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, in una giurisdizione qualificata non-UE.

Ai fini del presente Decreto, per "Giurisdizione qualificata non-UE" [art. 2, lett. f)] si intende una giurisdizione non-UE che ha in essere un accordo qualificante effettivo con tutti gli Stati membri, che sono indicati in un elenco pubblicato dalla giurisdizione non-UE.

Per "attività pertinente", di cui alla lettera h), si intende una attività svolta al fine di percepire un Corrispettivo, come definito dalla lettera l), che rientra nelle seguenti tipologie:

- i. la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;
- ii. i servizi personali;
- iii. la vendita di beni;
- iv. il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

Per "corrispettivo", ai sensi della già menzionata lett. l), si intende: la compensazione, in qualsiasi forma, al netto di spese, commissioni o imposte trattenute o addebitate dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, che sia versata o accreditata a un venditore in relazione all'attività pertinente e il cui importo sia noto al gestore di piattaforma o sia dallo stesso "ragionevolmente conoscibile". Ad esempio, nel caso in cui un gestore di piattaforma facilita la conclusione del contratto (tra l'acquirente e il venditore) e il corrispettivo per l'attività non viene riscosso tramite la piattaforma (può pertanto essere superiore, uguale o inferiore all'importo evidenziato nel contratto), il gestore di piattaforma è tenuto a segnalare il corrispettivo agevolato (ovvero il prezzo ragionevolmente conoscibile), ma non è tenuto a indagare ulteriormente sull'importo effettivo ricevuto dal venditore.

La nozione di attività pertinente non comprende le attività che sono fornite da un venditore in virtù di un rapporto di lavoro dipendente con il gestore di piattaforma o con un'entità collegata dello stesso gestore. Un'entità è collegata ad un'altra entità [secondo la definizione di cui alla lettera s)] se una delle due entità controlla l'altra o se le due entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50% dei diritti di voto e del valore in un'entità. Nella partecipazione indiretta, il rispetto del requisito relativo alla detenzione di più del 50% del diritto di proprietà nel capitale dell'altra entità è determinato moltiplicando le percentuali delle partecipazioni attraverso i livelli successivi. Una persona, dunque, che detiene più del 50% dei diritti di voto è considerata detentrica del 100% dell'entità.

Con il termine "venditore", di cui alla lettera n), si intende una persona fisica o un'entità, che si è registrata sulla piattaforma [e.g. ha creato un profilo o un account sulla stessa] e ha concluso un rapporto contrattuale con essa, durante il periodo oggetto di comunicazione, svolgendo un'attività pertinente.

Si intende, poi, "venditore attivo", come definito alla lettera o), un venditore che presta un'attività pertinente durante il periodo oggetto di comunicazione o a cui è versato o accreditato un corrispettivo in relazione a un'attività pertinente durante il medesimo periodo.

Un venditore attivo, diverso da un venditore escluso, assume la qualifica di "venditore oggetto di comunicazione", di cui alla lettera p), allorquando è residente nel territorio dello Stato o ha dato in locazione beni immobili ivi ubicati.

Quanto alla nozione di "venditore escluso", la definizione di cui alla lettera q) comprende quattro categorie, che presentano un rischio limitato con riferimento all'osservanza degli obblighi fiscali. Conseguentemente, è escluso dal campo di applicazione delle norme di cui al provvedimento in esame, il venditore che è:

- 1) un'entità statale come definita alla lettera t), ossia il governo di uno Stato membro o altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro o altra giurisdizione, ivi compresi uno Stato, una provincia, una contea o un comune, nonché ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro o altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti;
- 2) un'entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero un'entità collegata di un'entità di tal tipo e pertanto, si tratta di entità escluse in quanto generalmente soggette ad altre forme di controllo e di trasparenza;
- 3) un'entità per la quale il gestore di piattaforma ha facilitato oltre duemila attività pertinenti mediante la locazione di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione. Per proprietà inserzionata, secondo la definizione di cui alla lettera bb), si intende l'insieme delle unità di beni immobili ubicate presso lo stesso indirizzo postale, appartenenti allo stesso proprietario e offerte in locazione su una Piattaforma dallo stesso venditore. La disposizione mira a escludere i grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero che forniscono alloggi con una frequenza elevata e rispetto ai quali l'Amministrazione fiscale è in grado di verificare il rispetto degli obblighi dichiarativi sulla base di altre fonti informative esistenti;
- 4) è un venditore per il quale il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività pertinenti mediante la vendita di beni e l'importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non era superiore a duemila euro durante il periodo oggetto di comunicazione. Si tratta, quindi, di venditori la cui attività non appare significativa in relazione alle finalità perseguite dalla norma.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi sono correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Per la predisposizione del decreto legislativo è stata utilizzata la tecnica della normazione diretta. È stata utilizzata anche la tecnica della novella legislativa per mantenere intatto il corpus legislativo costituito dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 29, "Attuazione della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE".

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Nel testo normativo non sono presenti norme con effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le norme dello schema di decreto non producono effetti di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o di deroga rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo analogo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto legislativo, con riferimento agli scambi di informazioni tra l'Agenzia delle entrate e le autorità competenti delle giurisdizioni con cui lo Stato italiano ha sottoscritto un accordo qualificante effettivo, rinvia ad un Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sia per quanto attiene alle disposizioni in materia di procedure di adeguata verifica fiscale ed altri obblighi posti a carico dei Gestori di piattaforma, sia con riferimento alle modalità ed ai termini con i quali l'Agenzia delle entrate invierà le informazioni alle autorità competenti delle suddette giurisdizioni estere.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono state utilizzate elaborazioni statistiche già in possesso dell'Amministrazione proponente.